

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO Provincia di Brindisi Piazza Falcone - C.F.80001910746 P.Iva 01213110743 (0831/654741 : PEC protocollo@pec.spv.br.it
Oggetto: GARA TELEMATICA CON PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

Con determina a contrarre **n. ... del ...**, questa Amministrazione ha disposto di affidare, per il periodo di tre anni solari, il servizio di trasporto scolastico per la scuola primaria e secondaria di primo grado, conforme alle clausole contrattuali ed alle specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi di cui al *Decreto 8 maggio 2012 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, come da ultimo revisionato con *Decreto 17 giugno 2021 del Ministero per la Transizione Ecologica*.

L'affidamento avviene mediante **procedura aperta**, interamente gestita tramite sistema telematico, e con applicazione del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 34, 44 52, 58, 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti).

NUTS	ITF44
CPV	601300000-8 Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
CIG	89186048D7

L'appalto ha per **oggetto** il servizio di trasporto scolastico degli alunni che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado del Comune di San Pietro Vernotico da effettuarsi nell'ambito del territorio comunale per un'utenza massima di complessivi 160 alunni con le prescrizioni di dettaglio stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto. Il servizio appaltato comprende:

1. il trasporto scolastico ordinario in orario antimeridiano o prolungato;
2. eventuali rientri pomeridiani;
3. il servizio di trasporto straordinario per fini didattici (visite guidate, iniziative culturali, sportive. Ecc.).

L'appalto consiste in un **unico Lotto**.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è il Funzionario Responsabile dell'Area 2 dott.ssa Addolorata Tafuro – email: affarigenerali@spv.br.it.

Alla presente procedura si applica la riduzione dei termini procedurali disposta dall'articolo 8, comma 1, lettera c del decreto legge n. 76/20, convertito in legge n. 120/20.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA: UTILIZZO E FUNZIONAMENTO

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura aperta è interamente gestita tramite Piattaforma telematica, nella disponibilità della Stazione Appaltante, "TUTTOGARE" accessibile all'indirizzo: <https://comunespv.tuttogare.it/> e gestito da Studio Amica srl.

La gestione e l'utilizzo della Piattaforma, per quanto non disciplinato nel presente documento, avvengono nel rispetto del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/05 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice e) della disciplina sull'accessibilità e in materia di protezione dei dati personali, nonché di diritto di accesso civico e degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni nonché delle direttive dell'AGID e, in particolare, della Circolare n. 3 del 6 dicembre 2016 e delle Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni del 9 maggio 2019 di AGID.

La Piattaforma consente l'acquisizione del codice identificativo della gara, nel rispetto di quanto previsto dalle deliberazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

La Piattaforma assicura l'integrità, la segretezza e la non disponibilità a soggetti non autorizzati delle informazioni, anche attraverso l'uso di idonee tecniche di crittografia e offuscamento a protezione delle stesse, mantenendo, altresì, la tracciabilità degli accessi.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile e dal documento denominato "Norme tecniche di utilizzo" disponibile sulla Homepage della Piattaforma "Tuttogare" ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte;
- gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico per il mero utilizzo della Piattaforma. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è normalmente accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Si avvisa che l'accesso alla Piattaforma potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito anche durante gli orari indicati, per malfunzionamenti o problematiche tecniche.

Gli atti, i documenti, i dati, nonché le comunicazioni inseriti e presenti sulla Piattaforma sono acquisiti o redatti in un formato idoneo alla conservazione secondo le modalità stabilite dall'articolo 44 del decreto legislativo n. 82/05. Gli stessi sono raccolti in un fascicolo informatico, gestito dalla Piattaforma e disponibile alla stazione appaltante, che provvede alla sua conservazione.

La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui

documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico attraverso l'Account ottenuto in sede di registrazione alla Piattaforma, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera u-ter), del decreto legislativo n. 82/05, e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Le registrazioni di sistema sono effettuate, conservate ed archiviate in conformità di quanto previsto dagli articoli 43 e 44 del decreto legislativo n. 82/05 e fanno piena prova nei confronti degli utenti della Piattaforma e della stazione appaltante.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591.

Ogni operazione effettuata attraverso la Piattaforma è memorizzata nelle registrazioni della Piattaforma quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività compiuta nella Piattaforma. Della data e dell'ora di arrivo della domanda di partecipazione fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le registrazioni hanno carattere riservato e non sono divulgate a terzi, salvo ordine dell'Autorità Giudiziaria o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti.

La Piattaforma consente la gestione delle sedute della commissione di gara in modalità telematica.

La Stazione appaltante, anche tramite il Gestore, si impegna ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti tecnici per proteggere la sicurezza dei dati e delle informazioni scambiate per la partecipazione alla procedura di gara e lo svolgimento della stessa, al fine di impedirne l'accesso a terzi non autorizzati.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di dati, ritardi nell'inserimento di dati o nella presentazione dell'offerta, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, sospensione e/o interruzione della regolare funzionalità della Piattaforma durante lo svolgimento della procedura di gara, causati da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Norme tecniche di utilizzo" disponibile sulla Homepage della Piattaforma "Tuttogare". Rimangono ferme in tal caso eventuali responsabilità civili e penali.

In caso di malfunzionamenti della Piattaforma non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, la Stazione appaltante, al fine di assicurare la massima partecipazione, dispone la proroga dei termini di presentazione delle offerte per un periodo pari al tempo del malfunzionamento, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone comunicazione con le modalità di cui al punto 2.3.

1.2 IL GESTORE

Il Gestore garantisce il corretto funzionamento e la sicurezza della Piattaforma e, in particolare, è incaricato dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento della

Piattaforma, assumendo ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento della Piattaforma, segnalando tempestivamente alla Stazione appaltante eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa della Piattaforma e riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dal Regolamento UE n. 679/16 in materia di protezione dei dati personali.

1.3 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica indicata nel presente disciplinare e nelle Condizioni generali.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione Internet e dotato di un comune browser;
- b) avere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), presente nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti o, per l'operatore economico transfrontaliero, l'indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento n. 910/14, da segnalare sin dall'atto della registrazione alla Piattaforma, che sarà a tutti gli effetti considerata come domicilio eletto dell'operatore;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dall'articolo 65 del decreto legislativo n. 82/05;
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - ⑩ il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ⑩ il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - ⑩ il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

I soli formati di firma digitale accettati sono CAdES e PAdES. Non è ammessa la sottoscrizione di documenti in modalità diversa da quella digitale.

1.4 ACCREDITAMENTO

Una volta completata la procedura di accreditamento, ad ogni operatore economico *accreditato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara*. Maggiori dettagli operativi sulla procedura di identificazione sono riportati nella Homepage della Piattaforma "Tuttogare", dove è disponibile il documento denominato "Norme tecniche di utilizzo", contenente le istruzioni operative per la registrazione, accesso ed utilizzo della Piattaforma (https://comunespv.tuttogare.it/norme_tecniche.php).

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il servizio di Helpdesk assistenza@tuttogare.it - (+39) 02 40 031 280 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

L'identificazione e l'accesso alla Piattaforma comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nelle predette istruzioni operative nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni della Piattaforma.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Progetto tecnico ai sensi dell'articolo 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
 - a1) Capitolato speciale d'Appalto;
 - a2) Schema di contratto e allegati;
 - a3) Elenco del personale impiegato nel servizio.
- b) Bando di gara;
- c) Disciplinare di gara;
- d) Schema di domanda di partecipazione (Modello 1) e dichiarazione integrativa (Modello 2);
- e) Schema offerta tecnica (Modello 3)
- f) Documento di Gara Unico Europeo;
- g) Patto d'integrità (Delibera di G.C. n. 152/2020);
- h) Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa;
- i) DUVRI.

La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico sul sito istituzionale del Comune di San Pietro Vernotico <https://www.spv.br.it/> nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Bandi di gara e contratti" - "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura", nel rispetto delle regole tecniche di cui alle Linee guida dell'AGID approvate con deliberazione n. 157/2020. La documentazione di gara è altresì disponibile sulla Piattaforma "Tuttogare".

2.2 CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da

inoltrare attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti almeno **sei giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'articolo 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico, firmato digitalmente almeno **quattro giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla Piattaforma telematica nella sezione riservata alle richieste di chiarimenti. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale Sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal Codice, nonché dal decreto legislativo n. 82/05.

Salvo quanto disposto dall'articolo 76, comma 5 del Codice, le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione "Comunicazioni".

Eventuali richieste di Integrazioni, Soccorsi Istruttori e Giustificativi di offerte anomale saranno inoltrate all'operatore economico tramite Pec e, contestualmente, tramite apposito avviso che l'operatore riceverà nella sezione "Comunicazioni" della propria area riservata. L'operatore potrà rispondere alle richieste tramite la Piattaforma cliccando sull'apposito tasto "Integrazioni" che compare nel pannello di partecipazione della gara di riferimento.

Le comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice nonché le altre comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna, avvengono tramite Poste Elettronica Certificata, utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. Pertanto la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b e c del Codice, la comunicazione recapitata al domicilio digitale del consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al domicilio digitale dell'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata al domicilio digitale dell'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché tale previsione risulta funzionale all'economia e all'efficienza del servizio, considerata la contenuta vastità del territorio, la dislocazione dei plessi scolastici e le esigenze di flessibilità del servizio medesimo con particolare riferimento alle possibili modifiche di percorso dovute alla variazione degli utenti, alla variazione degli orari di ingresso/uscita nel corso di durata dell'appalto ed all'istituzione/soppressione di nuovi punti di fermata.

L'importo posto a base di gara e soggetto a ribasso unico percentuale, calcolato sulla base del corrispettivo unitario giornaliero di svolgimento del servizio, è così costituito:

- a)- corrispettivo per ciascun giorno di servizio prestato, riferito cumulativamente a tutti e tre i mezzi utilizzati, compreso l'eventuale trasporto in orario prolungato e con esclusione di eventuali rientri pomeridiani : € **550,44** oltre IVA;
- b)- corrispettivo per ciascun trasporto in rientro pomeridiano –andata e ritorno - effettuato da ogni singolo automezzo : € **61,12** oltre IVA. Si precisa che la determinazione dell'importo a base di gara aggiuntivo per i rientri, contrattualmente qualificato come modifica eventuale e non sostanziale ex art. 106, co. 1, lett. e) del Codice, non vincola l'Amministrazione appaltante ed è finalizzata unicamente ad un'eventuale previsione futura di rientri che le Autorità scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia loro conferita in materia, potranno disporre durante l'arco di durata del contratto d'appalto.

L'importo contrattuale sarà pertanto costituito dal valore totale stimato dell'appalto indicato nella tabella che segue, al netto del **ribasso unico percentuale** offerto dalla ditta aggiudicataria **sui corrispettivi di cui alle lettere a) e b)** del precedente capoverso, i quali sono comprensivi del costo per oneri per la sicurezza a carico dell'appaltatore di cui all'articolo 95 comma 10 periodo D.Lgs. n. 50/2016.

Tabella n. 1 - Oggetto dell'appalto

N.	Descrizione servizi	CPV	Importo triennale (euro) IVA esclusa
1	Servizio di trasporto scolastico comprese misure anticontagio da Covid-19	60130000-8	288.981,00
2	Costi da interferenza – DUVRI (importo non soggetto a ribasso, computato ai soli fini della determinazione del valore dell'appalto)		348,04
	TOTALE IMPORTO PRESTAZIONI (somma 1+2)		289.329,04
3	Eventuali modifiche non sostanziali ex art. 106, co. 1, lett. e) – rientri pomeridiani		10.000,00
4	Eventuale proroga tecnica ex art. 106, co. 11		66.052,80
	TOTALE ULTERIORI SOMME (somma 3+4)		76.052,80
	VALORE MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO (ART. 35 C. 4 DEL CODICE) (1+2+3+4)		365.381,84

L'importo complessivo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 348,04 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

L'appalto è finanziato in parte con i contributi dell'utenza e per la restante parte con fondi propri del

bilancio comunale e, per l'importo corrispondente al contributo annualmente assegnato, con fondi regionali.

Ai sensi dell'articolo 23 comma 16 del Codice, l'importo posto a base di gara comprende anche i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € 197.374,00 sull'importo totale delle prestazioni a base di gara.

Le modalità di calcolo dell'importo a base di gara sono dettagliate nel progetto tecnico.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto, al netto di opzioni, è stabilita in tre anni solari decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio. Nell'ambito del periodo di durata del rapporto contrattuale, il servizio appaltato deve essere effettuato nei giorni di effettivo svolgimento delle lezioni previsti per ogni plesso dal calendario scolastico annualmente adottato dalle competenti Autorità scolastiche;

4.2 OPZIONI E RINNOVI

Opzione di rinnovo. Il contratto non contiene opzioni di rinnovo.

Opzione di proroga tecnica. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del Codice, per un periodo massimo stimato non superiore a centoventi giorni di effettivo espletamento del servizio per un periodo massimo stimato non superiore a centoventi giorni di effettivo espletamento del servizio. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 106, comma 1 lettera e) del Codice. Il contratto di appalto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e) del Codice, se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie d'importo per consentire le modifiche. In applicazione della citata norma è stato incluso nel quadro economico dell'appalto un importo aggiuntivo, entro la soglia massima di € 10.000,00, da destinare ad eventuali rientri pomeridiani che le Autorità scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia loro conferita in materia, potranno disporre durante l'arco di durata del contratto d'appalto.

Per effetto delle opzioni innanzi riportate, il valore massimo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 35 comma 4 del Codice, è pari ad € 365.381,84, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, dettagliato come da Tabella 1.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici di cui all'articolo 3, lettera p) del Codice possono partecipare alla presente gara in

forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'articolo 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'articolo 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

È **vietato**, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), quest'ultimo indica i consorziati per i quali concorre.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,**

l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. [Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013](#)).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. [Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013](#)).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del [R.D. 16 marzo 1942, n. 267](#), l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del [D.Lgs. del 2001 n. 165](#).

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del [D.L. 3 maggio 2010 n. 78](#) conv. in [legge 122/2010](#)) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara**, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e D.P.C.M. 18 aprile 2013 come aggiornato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016).

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della [legge 190/2012](#).

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Requisiti del concorrente

- a) **Iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.** per attività coerente con quella oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

- b) **Autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone** ai sensi del Regolamento CE n. 1071/2009, certificata dall'iscrizione al REN - Registro Elettronico Nazionale.

Per la comprova del requisito il concorrente, prima dell'aggiudicazione, produrrà copia dell'autorizzazione.

- a) **Autorizzazione/SCIA/licenza all'esercizio dell'attività di noleggio con conducente.**

Per la comprova del requisito il concorrente, prima dell'aggiudicazione, produrrà copia dell'autorizzazione.

- e) *(se del caso)* **Iscrizione all'albo delle società cooperative** istituito con D.M. 23 giugno 2004.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- e) **Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi**

Il concorrente deve aver svolto servizi analoghi di trasporto scolastico, nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, di importo complessivo minimo pari al valore del presente appalto, ossia euro 365.381,84 IVA esclusa.

Per "servizi analoghi di trasporto scolastico" si intendono servizi di trasporto scolastico di scolari/studenti normodotati con esclusione dei servizi di trasporto scolastico per scolari/studenti diversamente abili date le diverse e specifiche caratteristiche.

La comprova del requisito sarà fornita dal concorrente, prima dell'aggiudicazione, mediante produzione in originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione contraente, con l'indicazione

dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.1), lettere a), b), c), d) devono essere posseduti da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità tecnico-professionale relativo ai servizi analoghi di cui al punto 7.2, lettera e) deve essere posseduto complessivamente dal raggruppamento temporaneo orizzontale o consorzio ordinario, fermo restando che:

- la mandataria o la consorziata principale devono possedere almeno il 60% del requisito;
- ciascuna mandante o ciascuna delle altre consorziate devono possedere almeno il 10% del requisito.

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.1), lettere a), b), c), d) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità tecnico professionale di cui al punto 7.2, lettera e) deve essere posseduto:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri

requisiti, anche quelli delle singole consorziate.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al punto 7.1, lettere a), b), c), d).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE ed una propria dichiarazione integrativa del DGUE (cfr. Par. 15.3.1), da compilare preferibilmente secondo il Modello allegato n. 2 nelle parti pertinenti;
- b) presentare la dichiarazione di avvalimento concernente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono indicati:

- a) i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane;
- b) la durata del contratto pari al tempo necessario all'esecuzione della prestazione che richiede l'utilizzo delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) il corrispettivo o, in mancanza, l'interesse economico-patrimoniale conseguito dall'impresa ausiliaria;
- d) l'impegno a non mettere contestualmente a disposizione di altri soggetti le risorse oggetto di avvalimento per tutta la durata del contratto.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A **pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria ricorrano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone al concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando il termine di quindici giorni per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Entro tale termine il concorrente deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante richiesti dal presente Disciplinare. In caso di inutile decorso del termine la Stazione Appaltante procede all'esclusione dell'operatore economico dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad **euro 7.307,64**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare**

garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#). Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in contanti, con versamento a favore della Tesoreria del Comune di San Pietro Vernotico utilizzando le seguenti Coordinate IBAN: IT 52 N 05262 79748 T20990000271, specificando nella causale la dicitura "cauzione provvisoria Bando CIG n. 89186048D7". In tal caso il versante deve presentare la ricevuta del versamento mediante scansione sulla Piattaforma "Tuttogare";
 - b. con bonifico a favore della Tesoreria del Comune di San Pietro Vernotico utilizzando le seguenti Coordinate IBAN: IT 52 N 05262 79748 T20990000271 e specificando nella causale la denominazione del concorrente e la dicitura "cauzione provvisoria Bando CIG n. 89186048D7". In tal caso il versante deve presentare ricevuta dell'esito di "buon fine" del bonifico mediante scansione sulla Piattaforma "Tuttogare";
 - c. con assegno circolare intestato al Comune di San Pietro Vernotico.
- In questo caso l'operatore economico dovrà caricare sulla piattaforma "Tuttogare" la scansione dell'assegno.
- d. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito. In tal caso il versante dovrà caricare sulla Piattaforma "Tuttogare", a comprova dell'avvenuto deposito, copia della relativa ricevuta di deposito;
 - e. con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito ed essere **firmata digitalmente dal garante e dal concorrente (in caso di RTI costituendo da tutti i componenti)**;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme agli **schemi di polizza tipo approvati con [D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018](#) del Ministero dello Sviluppo Economico**, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 16 alla "Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018 - Serie generale;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) **essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata digitalmente dal fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.**

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte **digitalmente** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del [D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82](#) sottoscritto con **firma digitale** dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del [D.Lgs. 82/2005](#). In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del [D.Lgs. 82/2005](#)) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del [D.Lgs. 82/2005](#)).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta il possesso dei relativi requisiti producendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del [D.Lgs. 82/2005](#), la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è obbligatorio il sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad **euro 35,00**, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "Gestione Contributi Gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Si segnala che l'Autorità ha aderito alla piattaforma digitale pagoPA attivando il servizio di "Gestione Contributi Gara" per effettuare il pagamento mediante il servizio "Portale dei pagamenti dell'ANAC".

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della [Legge 266/2005](#).

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e tutta la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate **esclusivamente** per via telematica attraverso la Piattaforma di e-procurement "Tuttogare" accessibile all'indirizzo internet <https://comunespv.tuttogare.it/>.

L'offerta dovrà pervenire **entro e non oltre le ore ... del giorno ...** a pena di irregolarità non sanabile ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista, in modo da consentire alla Stazione appaltante e/o al Gestore della Piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria al superamento di eventuali difficoltà di utilizzo della Piattaforma.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Le modalità tecniche per l'utilizzo del sistema sono contenute nell'allegato "Norme tecniche di utilizzo" reperibile all'indirizzo internet riportato al punto 13., ove sono descritte le informazioni riguardanti il Sistema, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione ed accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione e delle offerte ed ogni altra informazione sulle modalità di utilizzo della Piattaforma.

Al fine di rendere le informazioni di base utili per la partecipazione alla gara, di seguito si riporta una descrizione sintetica degli adempimenti richiesti per il caricamento dell'offerta nella Piattaforma, che comunque potranno essere attuati in chiave operativa seguendo la procedura guidata e le istruzioni che saranno fornite step by step dal Sistema.

Per accedere al Sistema e partecipare alla gara è necessaria la preventiva registrazione dell'operatore economico all'indirizzo <https://comunespv.tuttogare.it/gare/id11-dettagli>.

Conclusa con successo la registrazione e indicata la casella di posta elettronica certificata (PEC) che verrà utilizzata per tutte le comunicazioni, l'operatore economico potrà partecipare alla gara inviando la propria offerta.

A tal fine l'operatore economico, previamente registratosi sulla Piattaforma, dovrà accedere alla sezione relativa alla gara d'interesse, cliccare il pulsante "Partecipa" e seguire le indicazioni riportate nel percorso guidato descritto nel punto 7. "Partecipazione alle procedure di gara telematiche" delle "Norme tecniche di utilizzo" (https://comunespv.tuttogare.it/norme_tecniche.php), che consente di predisporre:

- una "busta telematica" A, contenente la documentazione amministrativa;
- una "busta telematica" B, contenente l'offerta tecnica;
- una "busta telematica" C, contenente l'offerta economica.

La presentazione dell'offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dalle "Norme tecniche di utilizzo" disponibili sulla Homepage della Piattaforma.

Una volta caricate tutte le "Buste", la Piattaforma renderà disponibile il pulsante "Invia la partecipazione" che consentirà all'operatore economico l'inoltro della richiesta di partecipazione alla gara. Cliccando su tale tasto, la Piattaforma verificherà la presenza di tutte le "Buste" e rilascerà un messaggio di conferma dell'operazione.

Dopo aver verificato la presenza di tutte le "Buste", la Piattaforma apporrà la marcatura temporale certificante data e ora certa di invio dell'istanza e contestualmente invierà all'operatore economico, tramite PEC, conferma di avvenuta partecipazione.

Solo quando visualizzerà tale messaggio e avrà ricevuto tramite PEC la ricevuta di avvenuta consegna, da parte dell'Ente, della richiesta di partecipazione, l'operatore economico potrà considerare inviata la propria istanza.

Dopo aver effettuato l'invio della partecipazione alla gara ed entro i termini di scadenza della stessa, l'operatore economico avrà la possibilità di:

- visualizzare la documentazione caricata;
- sostituire la documentazione già inviata. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli inviati precedentemente;
- rigenerare l'offerta tecnica/economica. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli inviati precedentemente;
- modificare l'eventuale struttura del Raggruppamento. La modifica del Raggruppamento comporterà la revoca automatica delle offerte generate tramite il Sistema e quest'ultimo ne richiederà obbligatoriamente la generazione di nuove. In tal caso l'operatore economico dovrà nuovamente inviare la propria partecipazione;
- revocare la propria partecipazione alla gara. Un'offerta revocata sarà cancellata dal Sistema ed equivarrà a un'offerta non presentata. Insieme all'offerta sarà cancellata tutta la documentazione per l'ammissione alla gara e l'eventuale documentazione presentata a corredo dell'offerta.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, la Piattaforma "Tuttogare" trasmette in via elettronica a ciascun concorrente la notifica del corretto recepimento della stessa.

In caso di partecipazione alla gara in forma associata, l'onere della trasmissione della documentazione sarà in carico unicamente all'operatore economico capogruppo, il quale, prima dell'invio della documentazione di gara, dovrà inserire nel sistema i partecipanti al raggruppamento.

Non saranno considerate valide le offerte plurime, condizionate o alternative.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del [D.P.R. 445/2000](#); per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del [D.P.R. 445/2000](#), ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere firmate digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore secondo le indicazioni tecniche per l'utilizzo della piattaforma "Tuttogare" riportate al punto 1.3 del Disciplinare.

Le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative di cui al paragrafo 15.3.1 potranno essere redatte sui modelli messi a disposizione dalla Stazione appaltante sulla Piattaforma "Tuttogare" accedendo alla gara d'interesse.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del [D.P.R. 445/2000](#). Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83 comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13.2 Modalità di presentazione dell'offerta in forma associata.

Nel caso di partecipazione alla procedura in forma associata, la mandataria utilizza ed opera sulla Piattaforma come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima e quindi a presentare l'offerta. A tal fine le imprese mandanti partecipanti al raggruppamento temporaneo costituito o costituendo ed al Consorzio, devono sottoscrivere, un'apposita dichiarazione con la quale autorizzano l'impresa mandataria a presentare un'unica offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività necessaria ai fini della partecipazione alla procedura.

Con la medesima dichiarazione, inoltre, le imprese mandanti partecipanti al raggruppamento temporaneo

costituito o costituendo ed al consorzio, ai fini dell'invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti alla procedura che transitano attraverso la Piattaforma, eleggono domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto dall'impresa mandataria al momento della registrazione sulla piattaforma.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi sono preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (per esempio dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'articolo 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
- il difetto di sottoscrizione che non preclude la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporta un'incertezza assoluta della stessa è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente tramite comunicazione PEC o strumento analogo negli altri Stati membri all'indirizzo fornito dal concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la Sezione/Area del profilo utente dell'operatore economico dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la

stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio **a pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura, escute la cauzione e segnala il fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLE BUSTE TELEMATICHE - BUSTA "A" "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

L'operatore economico dovrà caricare sulla Piattaforma la busta A - Documentazione amministrativa, contenente la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo prevista in relazione alle diverse forme di partecipazione, secondo quanto stabilito ai punti successivi.

Per effettuare l'upload della documentazione amministrativa sarà necessario cliccare sul tasto "Carica documentazione" in corrispondenza dell Busta "A" - Documentazione amministrativa. La Piattaforma presenterà all'operatore economico una "guida" sul corretto caricamento della documentazione di gara, che descriverà gli Step da seguire.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, reperibile e compilabile sulla piattaforma telematica, è redatta in bollo, preferibilmente secondo il **Modello allegato n. 1** e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del [D.L. 10 febbraio 2009, n. 5](#), la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del [D.L. 10 febbraio 2009, n. 5](#), la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Qualora la domanda sia sottoscritta da un procuratore, il concorrente allega alla domanda di partecipazione scansione della copia conforme all'originale della procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento dovrà avvenire mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno.

Il concorrente dovrà comprovare l'assolvimento dell'imposta di bollo allegando all'offerta la scansione del **contrassegno telematico** rilasciato dall'intermediario. Sarà cura dell'aggiudicatario conservare il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l'accertamento ai sensi dell'articolo 37 D.P.R. 642/1972.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, accluso alla documentazione di gara e messo a disposizione in formato elettronico sulla piattaforma telematica "Tuttogare", secondo quanto di seguito indicato.

Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II - Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione integrativa del DGUE, resa ai sensi del successivo punto 15.3.1 e redatta secondo il **Modello allegato n. 2**;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":

- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in Legge 122/2010) *oppure* dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010 *con allegata* copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Al fine di snellire le eventuali procedure di autorizzazione al subappalto, **è facoltà** dell'operatore allegare altresì:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) PASSOE del subappaltatore.

Parte III - Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando

direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) a sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;

Parte VI - Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento, da ciascuna impresa ausiliaria.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Il concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

- 1) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, qualifica, ecc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta. I soggetti da indicare sono:
 - i direttori tecnici;
 - il titolare per le ditte individuali;
 - per le società in nome collettivo: i soci;
 - per le società in accomandita semplice: i soci accomandatari;
 - per altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un

- numero di soci pari o inferiore a quattro (nel caso di società nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, indicare entrambi i soci);
- i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.

Al fine di una esatta individuazione dei soggetti si raccomanda la lettura del Comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. del giorno 8 novembre 2017, scaricabile dal sito www.anticorruzione.it;

- 2) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter e c-quater del Codice;
- 3) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
- 4) dichiara di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- 5) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi*, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 6) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, inclusi i Criteri Ambientali Minimi approvati con Decreto 8 maggio 2012 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, come revisionati, con la decorrenza ivi prevista, dal Decreto 17 giugno 2021 del Ministero della Transizione Ecologica e di aver preso esatta cognizione delle delle tempistiche contenute nel bando, nel capitolato speciale d'appalto e nel Disciplinare di gara.
- 7) dichiara di impegnarsi al rispetto della clausola sociale indicata nel bando di gara;
- 8) dichiara di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto.
- 9) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con **Delibera di** G.C. n. 14 del 28/01/2014, integrato con deliberazione di Giunta Comunale n.13 del 24/01/2020, e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di San Pietro Vernotico nella relativa sezione di Amministrazione Trasparente al seguente link: <http://trasparenza.parsec326.it/en/web/san-pietro-vernotico/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
- 10) dichiara di accettare senza riserva alcuna il Patto d'integrità approvato dal Comune di San Pietro Vernotico con Deliberazione della Giunta comunale n. 152/2020 ed allegato alla documentazione di gara. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di

esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;

11) dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della Provincia di _____

oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di _____;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

12) di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in Legge 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010 e *allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero*;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

13) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

14) *[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]* indica i seguenti dati: domicilio fiscale _____; codice fiscale _____, partita IVA _____; indica l'indirizzo PEC oppure l'indirizzo di posta elettronica _____ ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

15) dichiara di avvalersi della facoltà di presentare la cauzione provvisoria in misura ridotta del _____%, in quanto micro impresa, *oppure* una piccola o media impresa, come indicato all'art. 3 comma 1 lettera aa) del Codice *ovvero* di essere in possesso delle seguenti certificazioni ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., _____, che allega in copia resa conforme all'originale ai sensi degli articoli 18 e 19 DPR 445/2000;

16) attesta di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 30.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

17) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____ rilasciati dal Tribunale di _____ nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Per gli operatori economici che hanno depositato domanda di cui all'art. 161 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e per la quale non sia ancora intervenuto il deposito del decreto di ammissione di cui all'art. 163 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

- 18) dichiara di aver presentato domanda di cui all'art. 161 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 presso il Tribunale di _____ e che, non essendo ancora intervenuto il decreto di ammissione di cui all'art. 163 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, partecipa alla presente procedura avvalendosi dei requisiti del seguente soggetto:_____.
- 19) di autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara *oppure* di non autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale;

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte digitalmente e presentate: dal concorrente singolo (Modello allegato n. 1);

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte digitalmente e presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi (Modello allegato n. 1);
- nel caso di raggruppamenti temporanei costituiti, consorzi ordinari costituiti, consorzi cooperativi, consorzi artigiani, consorzi stabili:
 - dalla mandataria/capofila/consorzio (Modello allegato n. 1);
 - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici (Modello allegato n. 2, contenente tutte le dichiarazioni integrative salvo le dichiarazioni n. 7), 8), 15), 19);
- nel caso di avvalimento, da ciascuna delle imprese ausiliarie (Modello allegato n. 2, contenente tutte le dichiarazioni integrative salvo le dichiarazioni n. 7), 8), 15), 19);

La rete di cui al punto 5, lettere a), b), c) del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Alla domanda di partecipazione sono allegati:

- 1) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice (*eventuale*);
- 2) documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

- 3) copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 4) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- 5) contrassegno telematico comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente **paragrafo 15.3.3** potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. BUSTA "B" - OFFERTA TECNICA (peso 70)

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella busta telematica virtuale B- Offerta tecnica, con le procedura e le modalità richieste dalla Piattaforma "Tuttogare".

Per effettuare l'upload dell'Offerta tecnica sarà necessario cliccare sul tasto "Carica documentazione" in corrispondenza dell Busta "B" - Offerta tecnica. La Piattaforma presenterà all'operatore economico una "guida" sul corretto caricamento della documentazione di gara, che descriverà gli Step da seguire.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato speciale, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice.

I criteri relativi all'offerta tecnica sono riferiti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto.

L'offerta tecnica è composta da elementi di natura quantitativa valutabili secondo formule matematiche prestabilite.

Per la valutazione dell'offerta tecnica la Commissione dispone di 70 (settanta) punti complessivi. L'offerta tecnica sarà valutata secondo i criteri e sub-criteri di seguito specificati:

CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
1) Vetustà dei mezzi messi a disposizione dalla ditta per l'esecuzione del servizio come da Capitolato speciale. In funzione dell'anno di prima immatricolazione, <u>che non può essere antecedente al 2015 pena l'esclusione</u>, sarà attribuito il seguente punteggio: - Per il 2015: punti 1; - Per il 2016: punti 2; - Per il 2017: punti 3; - Per il 2018: punti 4; - Per il 2019: punti 5; - Per il 2020: punti 6; - Per il 2021 e segg.: punti 7;	MAX PUNTI 21
2) Sostenibilità ambientale In funzione delle caratteristiche ambientali dei veicoli offerti, migliorative rispetto al minimo richiesto dall'articolo 7 del Capitolato d'appalto, sarà attribuito il seguente punteggio: - Offerta di tre veicoli "puliti", di cui almeno uno ad emissioni zero : punti 15 - Offerta di due veicoli "puliti", di cui almeno uno ad emissioni zero: punti 13 - Offerta di un veicolo "pulito" ad emissioni zero: punti 11 - Offerta di tre veicoli "puliti", nessuno dei quali ad emissioni zero: punti 10 - Offerta di due veicoli "puliti", nessuno dei quali ad emissioni zero: punti 8 - Offerta di un veicolo "pulito" NON ad emissioni zero: punti 6 <i>Per la definizione di veicoli "puliti" e "ad emissioni zero" si rinvia ai CAM approvati con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica 17 giugno 2021 per la specifica categoria (veicoli pesanti)</i>	MAX PUNTI 15

3) Trasporti scolastici straordinari da effettuare nel corso dell'appalto (art. 6 del Capitolato d'appalto) . Per i trasporti straordinari per scopi didattici da effettuarsi sia nel territorio comunale che fuori dal territorio comunale, tenuto conto che il limite massimo di Km è fissato in n. 3.000, saranno attribuiti max 22 punti al concorrente che offrirà il numero più alto di Km. Agli altri concorrenti che offriranno un numero di Km inferiore, sarà attribuito il punteggio proporzionalmente inferiore secondo la formula matematica sotto riportata. Resta inteso che all'offerta che presenterà la disponibilità ad effettuare corse aggiuntive per un numero di Km pari o superiore al massimo previsto (3.000 Km) sarà attribuito il massimo di 22 punti, mentre in caso di offerta con assenza di Km aggiuntivi saranno attribuiti zero punti. Punteggio = $\frac{22 \times \text{numero di Km offerto dal concorrente}}{\text{numero massimo di Km offerto presente in gara}}$	MAX 22 PUNTI
3) Mantenimento in servizio del personale uscente (n. 3 autisti e n. 3 assistenti). Per ciascun dipendente mantenuto in servizio saranno attribuiti 2 punti.	MAX 12 PUNTI

L'offerta tecnica dovrà essere corredata:

- dalla dichiarazione sostitutiva dell'operatore economico, resa ai sensi del DPR 445/2000, da cui risultino, per ciascun mezzo offerto, le caratteristiche del mezzo rilevanti ai fini dell'offerta, quali: marca e modello del veicolo, tipo di alimentazione, classe ambientale, livelli di emissione di CO₂ , anno di prima immatricolazione se trattasi di mezzo già immatricolato ovvero attestazione che trattasi di mezzo nuovo non ancora immatricolato, numero di posti a sedere, distinto per alunni autista ed assistente;
- dall'impegno espresso del concorrente:
 1. a garantire la disponibilità dei mezzi offerti in sede di gara entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di avvio del servizio, pena l'automatica risoluzione del contratto ovvero, se questo non sia stato ancora stipulato, la revoca dell'aggiudicazione. Per "disponibilità" si intende la disponibilità attuale (proprietà, usufrutto, leasing, noleggio, ecc.) oppure anche solo eventuale sulla base di un contratto preliminare condizionato all'aggiudicazione, di data anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
 2. a garantire che, qualora il servizio non venga avviato con i mezzi offerti in sede di gara, lo stesso sarà svolto dalla Ditta appaltatrice, per il periodo massimo di 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di effettivo avvio, mediante l'utilizzo di mezzi diversi da quelli indicati nell'offerta tecnica, purché idonei in base alla normativa vigente, conformi ai CAM vigenti alla data di acquisto, leasing, locazione, ecc. e dotati della capienza minima cumulativamente prevista in capitolato.

L'Offerta tecnica è vincolante per il concorrente che, in caso di aggiudicazione, è obbligato a darvi integrale esecuzione in quanto, unitamente al Capitolato speciale, la stessa costituirà parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto da sottoscrivere.

Si precisa che l'Offerta tecnica:

- a) dovrà essere redatta, utilizzando preferibilmente il **Modello allegato n. 3** alla documentazione di gara, in modo chiaro, completo ed idoneo, in modo da far comprendere immediatamente alla Stazione appaltante gli scostamenti, le differenze ed ogni altra variazione rispetto alla base di gara;
- b) nel rispetto del principio di separazione tra l'Offerta tecnica e l'Offerta economica, deve essere omesso ogni elemento di natura economica che possa anticipare il contenuto dell'Offerta economica di cui al punto 17.;
- c) non può prevedere varianti al servizio posto a base di gara, ma esclusivamente miglioramenti in funzione degli elementi di valutazione previsti, considerando che le previsioni del Capitolato speciale posto a base di gara costituiscono le condizioni minime indispensabili per l'esecuzione dell'appalto;
- d) non sono ammesse le Offerte tecniche che, in relazione ad uno o più degli elementi di valutazione riportati nel prospetto che precede:
- d1. siano in contrasto con le condizioni minime indispensabili di esecuzione dell'appalto di cui alla precedente lettera c);
 - d2. esprimano o rappresentino soluzione tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca, anche qualora la scelta tra le diverse opzioni sia demandata alla Stazione appaltante;
 - d3. prevedano soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
- e) dall'Offerta tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'Offerta economica, tale da comprometterne la segretezza;
- f) l'Offerta tecnica non può:
- f1. comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento a carico della Stazione Appaltante, pertanto solo il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta economica resta insensibile alla predetta Offerta tecnica;
 - f2. contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- g) Il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere d), e), f) comporta la non ammissibilità dell'Offerta tecnica e l'esclusione dell'Offerente.

17. BUSTA "C" - OFFERTA ECONOMICA (peso 30)

L'operatore economico inserisce nella Busta telematica "C" l'offerta economica, generata dalla Piattaforma e sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Offerente o da un procuratore speciale.

L'offerta economica:

- a) indica il ribasso unico percentuale sui corrispettivi giornalieri del servizio indicati al punto 3. lettere a) e b).

L'importo contrattuale sarà pertanto costituito dal valore totale stimato dell'appalto, al netto del ribasso unico percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria sui corrispettivi di cui alle lettere a) e b) del precedente capoverso, i quali sono comprensivi del costo per oneri per la sicurezza a carico dell'appaltatore di cui all'articolo 95 comma 10 periodo D.Lgs. n. 50/2016;

- b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra il ribasso indicato

in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;

c) il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola. Eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;

d) il ribasso offerto deve essere obbligatoriamente corredato, **pena l'esclusione dalla gara**, dall'indicazione, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'incidenza percentuale dei costi della manodopera e dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro propri dell'offerente o, in alternativa, del loro importo in cifra assoluta, quale componente interna dell'offerta. La Stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, procede alla verifica del rispetto di quanto previsto dall'art. 97 comma 5 lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016;

e) L'Offerta economica deve essere sottoscritta:

e1. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) ovvero di Consorzi Ordinari ex art. 2602 o GEIE non ancora costituiti, da tutti gli operatori economici che compongono il costituendo raggruppamento/consorzio/GEIE. L'offerta economica deve contenere l'impegno alla costituzione del raggruppamento/consorzio/GEIE, qualora non già inserito nella busta "A"-Documentazione amministrativa.

f) In caso di operatore economico singolo o di temporanei di imprese (RTI) ovvero di Consorzi Ordinari ex art. 2602 o GEIE già costituiti, dal Legale rappresentante del soggetto mandatario ovvero del consorzio o GEIE;

g) alle imprese aderenti ai contratti di rete si applicano i medesimi principi stabiliti per i raggruppamenti temporanei costituiti e costituendi.

La mancanza anche di una sola delle prescrizioni sopra elencate comporta l'**esclusione dalla gara**.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

I criteri relativi all'offerta tecnica sono riferiti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto.

Per la valutazione dell'offerta tecnica la Commissione dispone di 70 (settanta) punti complessivi. L'offerta

tecnica sarà valutata secondo i criteri e sub-criteri di seguito specificati:

CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
1) Vetustà dei mezzi messi a disposizione dalla ditta per l'esecuzione del servizio come da Capitolato speciale. In funzione dell'anno di prima immatricolazione, <u>che non può essere antecedente al 2015 pena l'esclusione</u>, sarà attribuito il seguente punteggio: - Per il 2015: punti 1; - Per il 2016: punti 2; - Per il 2017: punti 3; - Per il 2018: punti 4; - Per il 2019: punti 5; - Per il 2020: punti 6; - Per il 2021 e segg.: punti 7;	MAX PUNTI 21
2) Sostenibilità ambientale In funzione delle caratteristiche ambientali dei veicoli offerti, migliorative rispetto al minimo richiesto dall'articolo 7 del Capitolato d'appalto, sarà attribuito il seguente punteggio: - Offerta di tre veicoli "puliti", di cui almeno uno ad emissioni zero : punti 15 - Offerta di due veicoli "puliti", di cui almeno uno ad emissioni zero: punti 13 - Offerta di un veicolo "pulito" ad emissioni zero: punti 11 - Offerta di tre veicoli "puliti", nessuno dei quali ad emissioni zero: punti 10 - Offerta di due veicoli "puliti", nessuno dei quali ad emissioni zero: punti 8 - Offerta di un veicolo "pulito" NON ad emissioni zero: punti 6 <i>Per la definizione di veicoli "puliti" e "ad emissioni zero" si rinvia ai CAM approvati con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica 17 giugno 2021 per la specifica categoria (veicoli pesanti)</i>	MAX PUNTI 15
3) Trasporti scolastici straordinari da effettuare nel corso dell'appalto (art. 6 del Capitolato d'appalto) . Per i trasporti straordinari per scopi didattici da effettuarsi sia nel territorio comunale che fuori dal territorio comunale, tenuto conto che il limite massimo di Km è fissato in n. 3.000, saranno attribuiti max 22 punti al concorrente che offrirà il numero più alto di Km. Agli altri concorrenti che offriranno un numero di Km inferiore, sarà attribuito il punteggio proporzionalmente inferiore secondo la formula matematica sotto riportata. Resta inteso che all'offerta che presenterà la disponibilità ad effettuare corse aggiuntive per un numero di Km pari o superiore al massimo previsto (3.000 Km) sarà attribuito il massimo di 22 punti, mentre in caso di offerta con assenza di Km aggiuntivi saranno attribuiti zero punti.	MAX 22 PUNTI

Punteggio = $\frac{22 \times \text{numero di Km offerto dal concorrente}}{\text{numero massimo di Km offerto presente in gara}}$	
3) Mantenimento in servizio del personale uscente (n. 3 autisti e n. 3 assistenti). Per ciascun dipendente mantenuto in servizio saranno attribuiti 2 punti.	MAX 12 PUNTI

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La valutazione dell'Offerta tecnica è effettuata dalla Commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del Codice, come segue:

- a) la valutazione avviene distintamente per ciascuno degli elementi riportati nel prospetto che precede, sulla base di quanto dichiarato del concorrente nell'Offerta tecnica. Eventuali aspetti dell'Offerta tecnica non attinenti ai criteri di valutazione prestabiliti non concorrono all'attribuzione di punteggio;
- b) l'offerta tecnica è basata esclusivamente su elementi di natura quantitativa la cui valutazione è attribuita mediante applicazione di formule matematiche prestabilite. A ciascuno dei sub-elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna sinistra della tabella, è attribuito un coefficiente, espresso in valore assoluto e pari al punteggio previsto, fino al raggiungimento della soglia massima di punteggio stabilita per ciascun elemento di valutazione.
- c) non è richiesto ai singoli elementi di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo;
- d) anche nel caso in cui nessuna Offerta tecnica ottenga come punteggio totale il valore massimo della somme dei pesi previsti per tutti gli elementi della predetta Offerta tecnica, non sarà effettuata alcuna riparametrazione, in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sull'autonomia dei singoli elementi di valutazione.
- e) fermo restando quanto previsto al precedente punto 18.1, sono ammesse tutte le Offerte tecniche senza che sia imposto il raggiungimento di un punteggio minimo complessivo. Pertanto la Stazione appaltante non applica alcuna soglia di sbarramento.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è espressa in termini di ribasso percentuale unico sugli importi indicati all'articolo 3, comma 2(a-corrispettivo per ciascun giorno di servizio prestato, riferito cumulativamente a tutti e tre i mezzi utilizzati, compreso l'eventuale trasporto in orario prolungato e con esclusione degli eventuali rientri pomeridiani e b- corrispettivo per ciascun trasporto in rientro pomeridiano –andata e ritorno - effettuato da ogni singolo automezzo).

Al fine di evitare differenze elevate anche a fronte di scarti in valore assoluto limitati, sarà utilizzato il metodo cosiddetto bilineare, secondo il quale il punteggio cresce linearmente fino a un valore soglia, calcolato come la media del ribasso dei concorrenti, per poi flettere e crescere a un ritmo molto limitato. Il vantaggio della formula bilineare è quello di scoraggiare offerte con ribassi eccessivi (poiché ricevono un punteggio incrementale ridotto) e di limitare l'inconveniente, evidenziato per il diverso metodo dell'interpolazione lineare, di valorizzare eccessivamente differenze contenute in termini di prezzo.

Pertanto, per l'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica, sarà applicata la seguente formula:

C_i (per $A_i < \text{Asoglia}$) = $X \cdot A_i / \text{Asoglia}$

C_i (per $A_i > \text{Asoglia}$) = $X + (1,00 - X) \cdot [(A_i - \text{Asoglia}) / (A_{\max} - \text{Asoglia})]$ dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i esimo

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i esimo

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti $A_{\max}$ = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

$X = 0,90$ (coefficiente applicato).

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI - FORMAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA;

La commissione, terminata l'attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica ed all'offerta economica, procede:

- a) alla somma dei punteggi già assegnati alle offerte tecniche con le rispettive offerte economiche;
- b) alla formazione della graduatoria provvisoria per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera a).

La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'articolo 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, comma 9, del Codice. A tal fine la stazione appaltante prima del conferimento dell'incarico chiede ai medesimi di rilasciare apposita dichiarazione.

Sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente", sarà pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'articolo 29, comma 1 del Codice.

Si stima che la durata dei lavori della Commissione sarà pari a 15 giorni e che, oltre alle sedute pubbliche previste nel presente disciplinare, le sedute riservate saranno pari a due.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Tutte le operazioni di gara sono verbalizzate. In particolare sono verbalizzate: a) le motivazioni di esclusione; b) la sospensione, interruzione e ripresa delle sedute; c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, in quanto dotati di rappresentanza legale ovvero muniti di delega o procura e le dichiarazioni che questi chiedano, eventualmente, di far verbalizzare o depositare in copia.

La prima seduta avrà luogo attraverso la Piattaforma il giorno ... [indicare il giorno], alle ore ... [indicare l'ora] e vi possono partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor. La partecipazione avviene mediante collegamento da remoto alla piattaforma tramite la dotazione informatica di ciascun soggetto interessato e consentirà di visualizzare le operazioni svolte sulla piattaforma.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma

Parimenti le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno due giorni prima della data fissata.

La stazione appaltante non intende avvalersi della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il seggio di gara costituito dal RUP con l'assistenza di due testimony procede, nella prima seduta pubblica, mediante la Piattaforma, a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il seggio di gara *provvede a:*

- a) redigere apposite/i verbale/i relative/i alle attività svolte;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'articolo 29, comma 1, del Codice.

La segretezza delle offerte, essendo le stesse prodotte con modalità telematica, è garantita in forza dei servizi e delle applicazioni informatiche forniti dal Gestore "Studio Amica", conseguentemente la Piattaforma consente al seggio di gara di accedere all'area contenente la "Documentazione amministrativa" di ciascuna singola offerta presentata.

Ai sensi dell'articolo 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica tramite la Piattaforma, procede allo sblocco e all'apertura delle offerte tecniche, nonché alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In una o più sedute riservate tramite la Piattaforma la commissione procede all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

In seduta pubblica, tramite la Piattaforma, la commissione comunica ai concorrenti i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e dà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

La stazione appaltante procede all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procede mediante gara di migliororia ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procede secondo quanto indicato al successivo punto 2.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP, che procede ai sensi dell'articolo 76, comma 5, lettera b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'articolo 59, comma 4 lettera a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per PEC al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata, con il supporto della Commissione giudicatrice, le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lettera c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e dandone informazione al RUP.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, il RUP richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'articolo 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83 del medesimo Codice.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, **a pena di esclusione**, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di aggiudicazione la stazione appaltante procede all'approvazione della proposta di aggiudicazione. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi tali termini la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta anche prima della scadenza del termine di cui all'art. 33 del codice dei contratti e, in tal caso, assorbe l'approvazione della proposta di aggiudicazione.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudica, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1 e 98 del medesimo Decreto.

La stipulazione del contratto avviene entro sessanta giorni dall'intervenuta efficacia ed è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 76/00, convertito in legge n. 120/20, si procede alla stipulazione e all'esecuzione del contratto previa acquisizione dell'informativa liberatoria provvisoria, anche quando l'accertamento è eseguito da un soggetto che non risulti censito salvo il successivo recesso dal contratto, laddove sia accertata dopo la stipulazione del contratto la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al d.lgs. 159/11. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori prestatori di servizi e esecutori di lavori di cui all'articolo 1, comma 53 della legge 190/2012, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori equivale al rilascio dell'informazione antimafia

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione Appaltante, pena la revoca dell'aggiudicazione:

- a) a fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione e le informazioni necessarie alla stipula del contratto;
- b) a depositare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice nonché la polizza assicurativa prevista dal Capitolato speciale d'Appalto se non già prodotta;
- c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, a presentare una dichiarazione sulla propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro soci, e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 DPCM 11 maggio 1991, n. 187. In caso di consorzio la dichiarazione deve essere resa anche in riferimento alle consorziate indicate per l'esecuzione del servizio;
- ci) a depositare alla Stazione Appaltante le spese di contratto, registro, diritti di rogito e quant'altro previsto dalla legge, sotto forma di importo provvisoria soggetto ad eventuale conguaglio al momento della

stipula.

Se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione Appaltante, con incameramento della cauzione provvisoria e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione. Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con le modalità che saranno indicate. L'importo delle spese obbligatorie di pubblicazione è stimato in € 2.500,00. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato, fornendone i giustificativi.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso decreto, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:

- a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
- c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
- d) non si procede al subentro del supplente se l'aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell'articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta

comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (articolo 6, comma 4, della legge n.136/10).

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE]

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto è riportato in allegato al Progetto tecnico.

Ai fini del rispetto della presente clausola sociale il concorrente rende all'interno dell'offerta tecnica (Modello 3) apposita dichiarazione relativa al progetto di assorbimento, atta ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

27. CODICE ETICO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e ai doveri richiamati nel Codice Etico e ai principi e alle previsioni contenute *nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 adottato dal Comune di San Pietro Vernotico*.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione *appaltante* <https://trasparenza.parsec326.it/en/web/san-pietro-vernotico/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>.

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi inoltrando apposita istanza mediante

posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica della stazione appaltante protocollo@pec.spv.br.it.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Contro I provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per la Puglia - sez. di LECCE.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (per esempio anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati ("giudiziari") di cui all'articolo 10 Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla normativa vigente ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" ("sensibili") di cui all'articolo 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e/o di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno pubblicati in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa articolo 1, comma 16, lettera b, e comma 32 legge n. 190/12; articolo 35 decreto legislativo n. 33/12; nonché articolo 29, decreto legislativo n. 50/16), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet istituzionale dell'Ente accessibile all'indirizzo <https://www.spv.br.it/> - sezione *"Amministrazione Trasparente"* - sottosezione *"Bandi di gara e contratti"* - *"Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura"* e tramite Piattaforma telematica *"Tuttogare"* accessibile all'indirizzo <https://comunespv.tuttogare.it/>.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli articoli 89 del Regolamento UE.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha:

i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere - e nel caso ottenere - la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'articolo 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perverrà nei termini di legge e/o non sarà ritenuta soddisfacente dall'interessato, quest'ultimo potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è la Stazione appaltante, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo pec: studiocarrisi@pec.it.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Addolorata Tafuro